

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4238-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1986,
n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale

Presentato il 6 dicembre 1986

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) il 14 gennaio 1987. In pari data, hanno altresì deliberato di richiedere all'Assemblea che i relatori Antonio Tancredi, per la IX Commissione, e Guido Bernardi, per la X Commissione, siano autorizzati a riferire oralmente.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

TESTO

DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « con esclusione dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti in seno al Comitato centrale per l'albo che possono essere sostituiti »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

“I due rappresentanti del Ministero dei trasporti, scelti fra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato”.

1-ter. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: “e possono essere confermati una sola volta” sono soppresse.

1-quater. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: “e possono essere confermati una sola volta” sono soppresse.

1-*quinquies*. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio"; le parole: "e comunque per un periodo non superiore a sei mesi" sono soppresse.

1-*sexies*. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

All'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

“ART. 41. — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque

veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel Comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. I decreti di cui al comma 6 dovranno contestualmente determinare i limiti, le modalità e le tariffe per l'effettuazione dei trasporti.

8. Chi viola i limiti di cui ai commi 4 e 5 ovvero i limiti e le modalità indicate nei decreti di cui al comma settimo, è punibile con le sanzioni comminate dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

9. Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

10. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

11. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

12. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il Comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingente".

2. Per le imprese già iscritte all'albo, titolari di autorizzazioni e aventi in disponibilità i relativi veicoli alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di adeguare il proprio parco al rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1, entro e non oltre due anni dalla medesima data, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal precedente comma 1 ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Il quarto comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, il conducente ed il detentore del veicolo trattore devono accertare che:

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;

b) il complesso veicolare sia inscrivibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;

c) il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata dall'articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

d) il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32, con tolleranza di misurazione del due per cento;

e) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;

f) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;

g) le masse massime dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti risultanti dalle rispettive carte di circolazione e che la massa gravitante sull'asse motore non risulti inferiore al venticinque per cento della massa complessiva del complesso;

h) non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;

i) siano verificate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale nonché quelle norme e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale nonché quelle norme dell'accordo internazionale ADR qualora impiegati nel trasporto internazionale".

2. Il nono comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo si applicano le sanzioni comminate dall'articolo 121 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Per l'inosservanza, anche di una sola, delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h) e i) dello stesso comma, si applica la sanzione del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. Le sanzioni si applicano ai conducenti ed ai detentori dei veicoli immatricolati sia in Italia sia all'estero. Per questi ultimi si applica in particolare l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818. Le predette sanzioni sono cumulabili, con tutte le altre comminate dalle diverse norme del presente testo unico” ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che mette in circolazione il veicolo sprovvisto di cronotachigrafo CEE e dei relativi fogli di circolazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 700.000 a lire 2.400.000.

3. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona le sanzioni previste per entrambi sono applicate una sola volta nella misura prevista per la sanzione più grave.

4. Per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, nonché per quelle di cui al comma 1 dell'articolo 8 e per quelle di cui al dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato ed integrato dall'articolo 12 del presente decreto, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

5. Qualora siano accertate nel corso di un anno quattro infrazioni alle norme di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale sospende per la durata di un anno la licenza o l'autorizzazione relativa al veicolo con il quale le infrazioni sono state commesse. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

6. Al numero 2) dell'articolo 21 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché degli articoli 7, 8 e 12 del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, come modificato dalla legge di conversione".

7. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla definitività dei provvedimenti sanzionatori, se non impugnati davanti alla magistratura, e al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in caso di impugnazione.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di un veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, provvede a notificare al titolare della licenza o dell'autorizzazione la diffida a regolarizzare la strumentazione entro un termine di sette giorni.

9. Decorsi inutilmente sette giorni dalla notifica di cui al comma precedente, è disposta la sospensione della carta di circolazione fino a quando il titolare non dimostri di aver provveduto a regolarizzare la strumentazione ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo con

una massa superiore di trenta quintali rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 700.000 a lire 2.400.000.

2. Se il conducente o il proprietario del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione sono la stessa persona si applica solo la sanzione prevista dal comma precedente.

3. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale sono sostituiti dal seguente:

“Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione per l'intero complesso, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma”.

4. Il comma ottavo dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è soppresso.

5. Il decimo comma dell'articolo 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è sostituito dal seguente:

“Qualora siano accertate tre violazioni durante il periodo di un anno a carico del committente, è sempre disposta la verifica dell'osservanza delle tariffe di trasporto di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, presso l'impresa di tale committente”.

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma ».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta con proprio decreto, per gli autobus, non-

ché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla costruzione e alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli »;

al comma 3, le parole: « ...nel titolo III della legge » sono sostituite dalle seguenti: « nella legge », e l'ultimo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale sono soppressi ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. L'undicesimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta e al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada si applica la sanzione del pagamento di una somma da lire 700.000 a lire 2.400.000.

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spira il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente".

2. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842, le parole "dei veicoli a motore", sono soppresse ».

All'articolo 13:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dopo il decimo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunti i seguenti:

"Se l'infrazione di cui al nono comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto la sanzione è raddoppiata. Dopo cinque violazioni accertate nel corso di un quinquennio il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche i docu-

menti relativi ai percorsi autostradali e le registrazioni del cronotachigrafo CEE, ma solo all'atto della contestazione su strada" »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a ottanta quintali destinati al trasporto di persone non debbono superare fuori dai centri abitati la velocità di cento chilometri all'ora su autostrade e superstrade e la velocità di novanta chilometri all'ora sulle altre strade. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a ottanta quintali destinati ad altri usi non debbono superare fuori dai centri abitati la velocità di settanta chilometri all'ora su strade ordinarie e di novanta chilometri all'ora su superstrade e su autostrade. Non debbono altresì superare queste ultime velocità gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per il trasporto di persone” ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. In caso di accertamento di violazioni delle norme del presente decreto e di quelle della legge 6 giugno 1974, n. 298, commesse con veicoli immatricolati all'estero, per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma, la continuazione del viaggio è subordinata al pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione prevista o al versamento a titolo cauzionale di una somma pari al massimo della sanzione prevista, salvo che il trasgressore non fornisca apposito documento fidejussorio che garantisca il pagamento della somma dovuta. Le spese per le

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

eventuali operazioni di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso ».

All'articolo 16, il comma 1 è soppresso.

2. *Identico.*

Decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I componenti del Comitato centrale e dei Comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.

ARTICOLO 2.

1. La lettera *a)* dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *a)* il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo

esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; ».

ARTICOLO 3.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31 ».

ARTICOLO 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore. La facoltà di traino tra veicoli trattori e rimorchiati, in disponibilità di imprese diverse, può essere prevista, sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dalle norme regolamentari e da quelle dettate con proprio decreto dal Ministro dei trasporti, il quale determina contestualmente i limiti, le modalità e le tariffe ».

2. Le licenze di cui all'articolo 3 e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Al settimo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole « La portata utile globale per le nuove autorizzazioni ed il riparto della stessa per ciascuna provincia » sono sostituite dalle parole « Il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia ».

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi una messa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 chilogrammi.

ARTICOLO 6.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 7.

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione del veicolo sul quale il cronotachigrafo CEE, prescritto dalla vigente normativa, risulti mancante, manomesso o non funzionante, è soggetto per la prima violazione relativa a quel veicolo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. La sanzione stessa è annotata nella carta di circolazione e in calce all'autorizzazione o alla licenza.

2. Alla stessa sanzione soggiace il titolare di licenza o di autorizzazione al trasporto che non impedisce la circolazione del veicolo quando la circolazione stradale è sospesa ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero non impedisce la circolazione del veicolo con eccedenza di massa superiore al cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione.

3. Per le stesse violazioni commesse successivamente all'accertamento di una qualsiasi delle infrazioni indicate nei commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 15.000.000 ed è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada per quindici giorni con annotazione nella carta di circolazione, la cui efficacia è contestualmente sospesa.

4. Qualora siano accertate, nel corso di un anno, tre infrazioni alle norme di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nel comma 3, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno.

ARTICOLO 8.

1. Quando per determinate infrazioni la legge dispone l'annotazione nella carta di circolazione ovvero la sospensione o la revoca dello stesso documento o della licenza o della autorizzazione al trasporto di cose su strada, le contestazioni elevate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato i documenti, il quale provvede agli adempimenti di competenza.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo CEE mancante, manomesso o non funzionante, invita il conducente, con annotazione nella carta di circolazione, a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni e provvede alla immediata notificazione delle predette diffide al titolare della licenza o dell'autorizzazione.

3. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dall'annotazione di cui al comma 2, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, sono disposte in caso di circolazione del veicolo, la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

4. Quando è accertata la circolazione del veicolo di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, con eccedenza di massa oltre il cinque per cento rispetto a quella indicata nella carta di circolazione, il funzionario o l'agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non abbia ridotto il carico entro i limiti consentiti, affidando la custodia del veicolo e del relativo carico al conducente stesso. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni impartite in calce al verbale, sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione.

ARTICOLO 9.

1. Qualora vengano accertate più violazioni alle disposizioni dell'articolo 103, comma nono, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifi-

cazioni, commesse con lo stesso veicolo adibito al trasporto di cose su strada, è sempre disposta ispezione sui tempi e sull'organizzazione di lavoro dell'impresa titolare della relativa licenza o autorizzazione a cura degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. A tal fine il funzionario o l'agente accertatore comunica copia del verbale di accertamento di ogni violazione al citato articolo 103 compiuta con veicoli indicati nel comma 1 all'ufficio della motorizzazione che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione al trasporto.

ARTICOLO 10.

1. I cronotachigrafi CEE montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi CEE in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione.

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti, anche in deroga alle norme vigenti e tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza e di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità.

2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

3. I riferimenti contenuti nel titolo III della legge 13 novembre 1978, n. 727, al regolamento CEE n. 1463/70 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, al regolamento CEE n. 543/69 devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85. Ferma restando l'ipotesi speciale di cui all'articolo 7, le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono quadruplicate.

ARTICOLO 12.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 103. In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.

Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spira il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire, con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata, quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi ad un anno e, in caso di recidiva, la revoca della patente. In ogni caso sono disposte la revoca della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e la sospensione della carta di circolazione per un anno. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione ».

ARTICOLO 13.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri/ora i limiti massimi di velocità di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000 ».

2. Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti:

« Se l'infrazione di cui al comma nono è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati ai commi terzo e quarto, la sanzione è raddoppiata. Dopo più violazioni il prefetto provvede alla sospensione della patente di guida per un periodo da otto mesi a due anni. È inoltre disposta la sospensione della carta di circolazione del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

Costituiscono fonte di prova, oltre che le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati, anche le registrazioni del cronotachigrafo CEE e i documenti relativi ai percorsi autostradali ».

ARTICOLO 14.

1. Nel terzo comma dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

« l) divieto di procedere sulle autostrade, o strade con pari caratteristiche, lungo la corsia di emergenza ».

ARTICOLO 15.

Nel caso in cui le infrazioni disciplinate dal presente decreto sono commesse con veicoli immatricolati all'estero si applica sempre la procedura di cui all'articolo 121, ultimo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. A tal fine, salvo quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del presente decreto, il veicolo è posto a disposizione della competente autorità amministrativa a garanzia del versamento dell'ammontare dovuto, salvo che il trasgressore non sia in possesso di documento fidejussorio che garantisca il pagamento contro semplice notifica del sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione. Le eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo sono a carico, in solido, del proprietario e del conducente del veicolo stesso.

I verbali delle relative infrazioni, previa annotazione da parte dell'agente accertatore sull'autorizzazione al trasporto internazionale, sono trasmessi alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le misure da richiedere alle competenti autorità straniere.

ARTICOLO 16.

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo della sanzione prevista.

2. Qualora per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essere all'uopo indicato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 17.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1986 e di lire 3 miliardi per il 1987, da iscrivere in parti euguali, per ciascuno degli anni predetti, negli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 5 miliardi per il 1986 ed a lire 8 miliardi per il 1987, si provvede per il 1986 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984 » e per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo n. 6856 del detto stato di previsione per lo stesso anno all'uopo utilizzando il citato specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 18.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 627.

ARTICOLO 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAZI — NICOLAZZI — SIGNORILE —
ROGNONI — ROMITA — VISENTINI
— GORIA — ZANONE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.